



**TRIBUNALE DI BRINDISI**  
SEZIONE CIVILE  
UFFICIO ESECUZIONI CONCURSUALI

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Proc. n. 20-1/2025 Reg. Proc. Unit.



C.RON. 1126/2025  
SEM. 93/2025  
REP. 130/2025  
RSC. 59/2025

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco GILIBERTI, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel procedimento unitario n. 20-1/2025 R.G. Proc. Unit. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso da

**BIANCO ALESSANDRA (C.F.: BNCLSN79R58B180S),**  
con l'assistenza dell'O.C.C., **dott. PISANI DIEGO,**  
rappresentata e difesa dall'avv. GATTO ROSALBA e dalla dott.ssa CALZOLARI ANNA;

letto il ricorso depositato il 4 febbraio 2025, da **BIANCO ALESSANDRA (C.F.: BNCLSN79R58B180S),** con l'assistenza dell'O.C.C., **dott. PISANI DIEGO,** nominato da questo Tribunale, consumatore sovraindebitato ex art. 2 lett. c) C.C.I.I., con cui ha formulato ai creditori la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti;

premesso che la domanda risulta corredata dall'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

vista la allegata relazione redatta dall'O.C.C. nominato, dott. Diego PISANI, contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;



c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

considerato che la documentazione in atti e la relazione dell'O.C.C. consentono di escludere che la debitrice istante sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda e che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, e, inoltre, che la stessa abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto del 17 febbraio 2025, il Giudice designato, ritenuta l'ammissibilità della domanda, ha disposto la comunicazione del piano ai creditori e ha adottato le misure protettive volte all'attuazione del piano;

considerato, altresì, che, nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni al piano da parte di uno solo dei creditori e, segnatamente, da MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. (già CHE BANCA! S.P.A.), nonché dalla stessa ricorrente BIANCO Alessandra;

in ordine alle osservazioni depositate dalla Società creditrice, questo Giudice, con decreto dell'8 maggio 2025 contenente l'ordine di rimodulazione della proposta, ha rilevato quanto segue: *«appare condivisibile quanto osservato dalla creditrice Mediobanca Premier S.p.A (già CheBanca! S.p.A.), quale titolare del diritto di ipoteca sull'intero immobile, secondo la quale il ricavato che la stessa potrebbe ottenere dalla vendita del patrimonio immobiliare pignorato (*

*e oggetto di procedura esecutiva immobiliare n. RGE*

*Trib. Brindisi, di cui la Bianco è titolare nella quota del 50% in regime di comunione legale dei beni con l'ex marito sarebbe maggiore rispetto all'importo previsto dal piano di ristrutturazione in misura pari al 35% del credito;*

- *Rilevato che appare necessario rimodulare il piano tenendo conto delle osservazioni di Mediobanca Premier S.p.A e dunque, parametrando quanto alla stessa riconosciuta sul più probabile valore di liquidazione dell'immobile ipotecato nella sua interezza»;*

per tale motivo, l'O.C.C., dott. Diego PISANI, ha depositato in data 19 maggio 2025 la proposta di piano rimodulata alla luce delle osservazioni di MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. (già CHE BANCA! S.P.A.), rilevando che *«il ricorrente ha elevato la percentuale di soddisfo del credito riferibile al creditore ipotecario Premier spa (già Che Banca! Spa) al 51% della debitoria, ovvero ad un importo leggermente superiore al prezzo minimo risultante dall'ultimo bando di vendita (che si attestava ad euro 45.242,84)»;*

in ordine, infine, alla fattibilità del piano e all'alternativa liquidatoria del patrimonio, appare conveniente la proposta di piano di ristrutturazione dell'O.C.C., tenuto conto che la debitrice non ha altra fonte di reddito che la retribuzione relativa al proprio rapporto di lavoro;

in particolare, il debitore, offrendo ai creditori la somma di €358,71 per 168 rate e, dunque, per la prevedibile durata della propria età lavorativa, mostra di destinare a estinzione della propria esposizione debitoria, un importo pari al limite di quanto sarebbe altrimenti pignorabile e quindi quanto oggetto dell'alternativa liquidatoria a norma dell'art. 268 comma 4 C.C.I.I.;

- verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano;

- visto l'art. 70 C.C.I.I.;



### OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da **BIANCO ALESSANDRA**, come da ricorso depositato il 4 febbraio 2025 e rimodulato il 19 maggio 2025;

### DICHIARA

chiusa la procedura;

### ORDINA

la trascrizione della presente sentenza a cura dell'O.C.C. nei registri immobiliari ovvero presso il P.R.A., qualora il piano preveda la cessione ai creditori di immobili e/o beni mobili registrati;

### DISPONE

la comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro i due giorni successivi a norma dell'art. 70 comma 1 C.C.I.A.A.

*Così deciso in Brindisi, li 19/11/2025.*

**Il Giudice**

**dott. Francesco GILIBERTI**



ATTO DEPOSITATO  
TELEMATICAMENTE  
IL 23/11/2025 +  
N°        ALLEGATI  
IN CANCELLERIA ESPERTO  
Dott.       



